



TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE UNICA PENALE

n. 15/2009 R.I.M.CJR. Tribunale Pescara n. 3036/2009 & C.N.R. P.M.,
Tribunale Pescara, riunito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 324
c.p.p. nelle persone dei signori magistrati:

Giudice dott.ssa Giuseppina Paoiitto
Presidente dott. Marco Dall'Olio
Giudice relatore ott. Gianluca Falco

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza camerale in *data*
7 aprile 2009 ha emesso la seguente

ORDINANZA sulla istanza di riesame proposta dai difensore *di*

***** , residente in

***** , con domicilio

dichiarato ai fini delle notificazioni presso lo studio del difensore avv..

- indagato per violazione degli artt. 1 e 7 legge 895/67
- - avverso il decreto *di* perquisizione ed il conseguente sequestro di una
pistola semiautomatica marca STI, modello Spartan, calibro 45 ACP,
matricola ***** en.2 caricatori, sequestro disposto dai Carabinieri
della Stazione di Pianella in data 20 marzo 2009₄ convalidato dal PM
il 21 marzo 2009;

-

letti gli atti ed esaminati i documenti del procedimento n. 3036/2009
RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
sentito il giudice relatore e visto il verbale della camera di consiglio
aprile 2009;

Letti i motivi scritti del riesame, depositati dalla difesa dell'indagato, ed *i*
documenti depositati
all'odierna udienza;

OSSERVA

In data 13 marzo 2009 ***** *** acquistava presso l'armeria
***** di San Marino una pistola semiautomatica di marca STI,
modello Spartan, calibro 45 ACP, matricola ***** e nr, 2 caricatori. Il
16 marzo 2009 lo stesso ***** si recava presso il Comando Stazione

dei Carabinieri di Pianella per denunciare l'acquisto e conseguentemente la detenzione della suddetta arma da fuoco. Il 20 marzo successivo i militari della stazione di Pianella si recavano presso l'abitazione dello ***** ove sequestravano l'arma e i due caricatori in questione perché asseritamente acquistati in violazione degli artt. 1 e 7 della legge 395/67, norme che prescrivono la licenza di importazione delle armi (come da disposizioni ministeriali richiamate dalla Questura di Pescara con nota 60 PASIA-09 del 30.01,2009). Il giorno successivo detto decreto di sequestro veniva convalidato dal PM, il quale erroneamente scriveva come il sequestro fosse avvenuto ad opera della Squadra di Polizia Giudiziaria Polizia Stradale Abruzzo (anziché *ad* opera dei CC della Stazione di Pianella) e come esso avesse riguardato la pistola STI marca Beretta cal. 22 LR matr. A2(?09IU (anziché la pistola STI modello Spartan, calibro 45 ACP, matricola *****), categoria 14477, compresa di due caricatori). Avverso detto decreto di convalida *di* sequestro proponeva istanza di riesame il difensore dello ***** lamentando in primo luogo la ricotiducibilità del provvedimento ad altra arma e ad altro titolo di reato rispetto al sequestro disposto dai militari di Pianella, con conseguente nullità dello stesso, nel merito la correttezza dell'operato del proprio assistito non essendo necessario, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 320 del 6 giugno 1939 alcuna licenza di importazione per le armi provenienti dalla Repubblica di San Marino, comunque la buona fede dello stesso essendo quella dell'acquisto di armi in San Marino pratica comune di tutti gli appassionati del genere.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

- In primo luogo è insuperabile il dato formale per cui la convalida di sequestro del PM risulta essere riferita, per evidente errore materiale, ad arma diversa da quella oggetto *di* effettiva apprensione. Né potrebbe sanarsi il difetto riferendosi al provvedimento disposto, dato che erroneamente *il* decreto di convalida riporta diversa autorità giudiziaria rispetto a quella che effettivamente ha proceduto al sequestro. Neppure è sostenibile che in concreto non vi siano dubbi in ordine all'oggetto del sequestro. Al di là dell'erroneo riferimento all'arma sequestrata non è dato di conoscere con certezza se la convalida abbia avuto o meno riferimento anche ai due caricatori che i Carabinieri avevano sequestrato il 20 marzo

Già sotto tale profilo formale il sequestro va pertanto annullato, con conseguente restituzione dell'arma e dei caricatori all'avente *diritto*.

- In secondo luogo le doglianze dell'indagato appaiono fondate anche nel merito. Ai sensi dell'art. 51 della legge n. 1320 del 6 giugno 1939, denominata "Convenzione di amicizia e buon vicinato —fra l'Italia e la Repubblica di San Marino", "le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, -privativa dello Stato", In ragione di detta convenzione anche le armi possono liberamente circolare tra i due Stati, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1 della legge 895/67 all'ipotesi di importazione di armi dalla Repubblica di San Marino, dovendosi sotto detto profilo ritenere che nei casi in esame non vi sia stata di fatto alcuna attività di importazione. In tal senso è la sentenza IO dicembre 1991 del Tribunale di Rimini prodotta dalla difesa, condivisa dal presente Collegio, la quale a conforto della propria decisione richiama altresì l'art. 56 del medesimo trattato che deroga alle norme in materia di porto di arma per i cittadini sammarinesi. Ulteriore argomento in favore del ricorrente è costituito dalla circostanza che l'arma oggetto del presente procedimento, come provato dalla difesa mediante produzione documentale, è stata ceduta alla ***** di San Marino dalla ditta ***** di Bolzano nel novembre 2008. Risulta in buona sostanza che la pistola STI semiautomatica Spartan, di fabbricazione americana ed inserita dal 2004 nel catalogo nazionale delle armi, era già stata importata in Italia dalla ditta Bignami ed era quindi destinata alla vendita nel nostro paese, Ciò a cui consegue che neppure astrattamente poteva dirsi sussistente il pericolo che taluno introducesse armi nel territorio dello Stato senza che l'autorità di polizia ne fosse posta a conoscenza, ovvero che non vi era alcuno dei rischi che l'applicazione degli artt. 1 e 7 della legge 895/67 tende a scongiurare. Infine non può essere sottaciuta la buona fede dello ***** il quale, dopo aver acquistato l'arma ed i caricatori in oggetto, si è immediatamente recato presso la competente stazione dei Carabinieri per denunciare il possesso. Deve in conclusione ritenersi insussistente il reato ipotizzato e perciò è da annullare il disposto sequestro, con conseguente restituzione a ***** , legittimo proprietario, delle armi e del caricatore in sequestro.

P.Q.M.

visto l'art. 324 c.p.p., in accoglimento dei proposto riesame

ANNULLA

il decreto di convalida di sequestro disposto dal PM *in* data 21 marzo 2009 *liti* confronti di *****, generalizzalo in atti, nonché il sequestro operato di iniziativa dai Carabinieri della Stazione di Pianella il 20 marzo 2009. Conseguentemente ordina il dissequestro e la restituzione allo stesso ***** **di tutto quanto in sequestro, meglio specificato nel verbale 20 marzo 2009.**

Delega per l'esecuzione i Carabinieri del Comando Stazione di Pianella, che hanno provveduto al sequestro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pescara, 7 aprile 2009.

IL GIUDICE ESTENSORE

Marco Dall'Olio



IL PRESIDENTE
Giuseppina Paolitto



TIBONALE DI PESCARA
PRESENTATO
PERVENUTO IN CANCELLERIA
IL 7 APRILE 2009
IL CANCELLIERE

